

Bruxelles, 11 febbraio 2026  
(OR. en)

10643/25

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0162(NLE)

---

---

AELE 65  
CH 31  
MI 443

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi tra l'Unione europea, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, intesi a consolidare, approfondire e ampliare le loro relazioni bilaterali e che modifica le decisioni 2011/51/UE e 2011/738/UE

---

**DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi  
tra l'Unione europea, da una parte,  
e la Confederazione Svizzera, dall'altra,  
intesi a consolidare, approfondire e ampliare le loro relazioni bilaterali  
e che modifica le decisioni 2011/51/UE e 2011/738/UE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Mediante la decisione (UE, Euratom) 2024/995<sup>2</sup> il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione Svizzera (anche "Svizzera") per un ampio pacchetto di accordi su misure relative alle relazioni bilaterali con la Svizzera ("ampio pacchetto"), comprendente disposizioni istituzionali e sugli aiuti di Stato negli accordi vigenti tra l'Unione europea e la Svizzera nei settori relativi al mercato interno ("accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa"), ossia l'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia<sup>3</sup> ("Accordo sul trasporto terrestre di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia"), l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo<sup>4</sup> ("Accordo sul trasporto aereo"), l'Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone<sup>5</sup> ("Accordo sulla libera circolazione delle persone"), l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità<sup>6</sup> ("Accordo sul riconoscimento reciproco"), l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli<sup>7</sup> ("Accordo sul commercio di prodotti agricoli"), firmati tutti il 21 giugno 1999, e, ove necessario, specifici adeguamenti di tali accordi.

---

<sup>2</sup> Decisione (UE, Euratom) 2024/995 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che autorizza l'avvio di negoziati con la Confederazione svizzera su disposizioni istituzionali negli accordi tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativi al mercato interno, su un accordo sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione e su un accordo sul quale si basa il contributo permanente della Confederazione svizzera alla coesione dell'Unione (GU L, 2024/995, 26.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/995/oj>).

<sup>3</sup> GU L 114, 30.4.2002, pag. 91, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_internation/2002/309\(3\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(3)/oj).

<sup>4</sup> GU L 114, 30.4.2002, pag. 73, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_internation/2002/309\(2\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(2)/oj).

<sup>5</sup> GU L 114, 30.4.2002, pag. 6, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_internation/2002/309\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(1)/oj).

<sup>6</sup> GU L 114, 30.4.2002, pag. 369, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_internation/2002/309\(5\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(5)/oj).

<sup>7</sup> GU L 114, 30.4.2002, pag. 132, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_internation/2002/309\(4\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(4)/oj).

- (2) La decisione (UE, Euratom) 2024/995 ha inoltre autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, con la Svizzera per la conclusione di un accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione, di un meccanismo giuridicamente vincolante relativo al contributo finanziario permanente della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione e di nuovi accordi su energia elettrica, sanità, e sicurezza degli alimenti. Inoltre, tale decisione ha autorizzato l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi sulla partecipazione della Svizzera all'agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e per la modifica dell'Accordo sul trasporto aereo per consentire il cabotaggio.

- (3) L'ampio pacchetto di accordi negoziato dalla Commissione a nome dell'Unione si compone degli elementi seguenti: protocolli sulle disposizioni istituzionali, sugli aiuti di Stato e sulle disposizioni modificative degli accordi vigenti nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa; il Protocollo dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare ("Protocollo sulla sicurezza alimentare"); l'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica ("Accordo sull'energia elettrica"); l'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità ("Accordo sulla sanità"); l'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea ("Accordo sulla coesione"); l'Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione ("Accordo sui programmi dell'Unione"); l'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale ("Accordo sull'EUSPA"); il Protocollo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante la cooperazione parlamentare ("Protocollo sulla cooperazione parlamentare").

- (4) A norma della decisione (UE) 2025/2478 del Consiglio del [data]<sup>8</sup>, l'Accordo sui programmi dell'Unione è stato firmato l'10 novembre 2025, con riserva della sua conclusione in data successiva ed è applicato a titolo provvisorio dall'1 gennaio 2025 in attesa della sua entrata in vigore.
- (5) A norma della decisione (UE) 2025/... del Consiglio<sup>9+</sup>, l'ampio pacchetto è stato firmato il ..., con riserva della sua conclusione in data successiva. L'Accordo sull'EUSPA è applicato a titolo provvisorio dal ... [data dell'applicazione a titolo provvisorio] in attesa della sua entrata in vigore.

---

<sup>8</sup> Decisione (UE) 2025/2478 del Consiglio, del 21 ottobre 2025, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione (GU L, 2025/2478, 16.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2478/oj>).

<sup>9</sup> Decisione (UE) 2026/... del Consiglio del ... relativa alla firma, a nome dell'Unione, di un ampio pacchetto di accordi tra l'Unione europea, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, intesi a consolidare, approfondire e ampliare le loro relazioni bilaterali, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'Accordo sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (GU L, ..., ELI: ...)

<sup>+</sup> GU: inserire nel testo il numero e la data della decisione di cui al documento ST 10565/25 e completare la corrispondente nota a piè di pagina.

- (6) Le disposizioni istituzionali comprese nei protocolli istituzionali dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, dell'Accordo sul trasporto terrestre di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, dell'Accordo sul trasporto aereo, e dell'Accordo sul riconoscimento reciproco ("protocolli istituzionali"), nonché l'Accordo sull'energia elettrica, l'Accordo sulla sanità e il Protocollo sulla sicurezza alimentare, impongono al Comitato misto, istituito ai sensi di tali accordi e protocolli, l'obbligo d'integrare tutti gli atti di diritto dell'Unione rientranti nel loro campo di applicazione e prevedono disposizioni per garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi di tutti gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa. Qualora l'applicazione di tali accordi e protocolli implichi nozioni di diritto dell'Unione, tali nozioni devono essere interpretate e applicate conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le disposizioni istituzionali prevedono inoltre un meccanismo efficace di composizione delle controversie basato sull'arbitrato, che comprende il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea di tutte le questioni di diritto dell'Unione. In caso di inadempimento della decisione del tribunale arbitrale, l'ampio pacchetto prevede che possano essere adottate misure di compensazione proporzionate ai sensi dell'accordo in questione o di altro accordo in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
- (7) I protocolli di modifica compresi nell'ampio pacchetto apportano le necessarie modifiche sostanziali degli accordi vigenti tra l'Unione europea e la Svizzera per garantire la conformità con il nuovo quadro istituzionale. Il Protocollo di modifica dell'Accordo sul trasporto aereo prevede inoltre lo scambio reciproco di diritti di cabotaggio.

- (8) L'ampio pacchetto comprende inoltre protocolli sugli aiuti di Stato dell'Accordo sul trasporto aereo e dell'Accordo sul trasporto terrestre di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia al fine di garantire parità di condizioni per la partecipazione della Svizzera al mercato interno nei settori in essi contemplati. A norma di tali protocolli, la Svizzera deve applicare norme sostanziali e procedurali, compresi meccanismi di sorveglianza e di applicazione, equivalenti a quelle che si applicano all'interno dell'Unione.
- (9) L'ampio pacchetto comprende inoltre un protocollo di modifica dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli al fine di aggiornare il meccanismo di composizione delle controversie di tale accordo in linea con la prassi consolidata negli accordi commerciali di cui l'Unione è parte.
- (10) L'ampio pacchetto comprende un distinto protocollo dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli al fine istituire uno Spazio comune di sicurezza alimentare esteso a tutte le dimensioni della filiera alimentare. Tale protocollo comprende le disposizioni istituzionali comuni a tutti gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
- (11) L'Accordo sull'energia elettrica compreso nell'ampio pacchetto stabilisce le norme e le condizioni alle quali la Svizzera può partecipare al mercato interno dell'energia elettrica. Tale accordo comprende le disposizioni istituzionali comuni a tutti gli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa e norme sugli aiuti di Stato quasi identiche a quelle che si applicano al trasporto aereo e al trasporto terrestre.

- (12) L'Accordo sulla sanità compreso nell'ampio pacchetto mira a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e la Svizzera per quanto riguarda le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e applica per analogia le disposizioni istituzionali comuni agli accordi nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa. Tale accordo è collegato alla partecipazione della Svizzera al programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health).
- (13) L'Accordo sulla coesione compreso nell'ampio pacchetto stabilisce la base giuridica e fissa i parametri del contributo finanziario regolare della Svizzera, nel quadro dell'ampio pacchetto, per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione. Tale Accordo prevede un meccanismo di composizione delle controversie. In caso di inadempimento di una decisione arbitrale, l'Accordo prevede che possano essere adottate misure di compensazione proporzionate nell'ambito di uno degli accordi rientranti nell'ampio pacchetto.
- (14) L'Accordo sui programmi dell'Unione compreso nell'ampio pacchetto permetterà alla Svizzera di partecipare a vari programmi dell'Unione aperti all'associazione di paesi terzi: Orizzonte Europa, Euratom Ricerca e formazione, ITER/F4E (Fusion for Energy), Europa digitale, Erasmus+ e EU4Health.
- (15) L'Accordo sull'EUSPA compreso nell'ampio pacchetto stabilisce le condizioni alle quali può avere luogo la partecipazione della Svizzera ai lavori dell'EUSPA.
- (16) Disposizioni identiche nei protocolli istituzionali e negli accordi nuovi compresi nell'ampio pacchetto disciplinano il contributo finanziario della Svizzera ai costi dei sistemi di informazione e degli organismi o agenzie a cui partecipa.

- (17) Il Protocollo sulla cooperazione parlamentare istituisce un Comitato parlamentare misto quale forum di dialogo e di dibattito tra membri del Parlamento europeo e membri dell'Assemblea federale svizzera, al fine di promuovere la comprensione reciproca e la riflessione sulle relazioni tra l'UE e la Svizzera in generale, compreso il loro possibile ulteriore sviluppo.
- (18) Date le modifiche sostanziali apportate agli accordi che rientrano nell'ambito della decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione<sup>10</sup>, è opportuno abrogare gli articoli da 2 a 6 di tale decisione e l'articolo 3 della decisione 2011/51/UE<sup>11</sup> e l'articolo 3 della decisione 2011/738/UE<sup>12</sup> del Consiglio e il loro contenuto dovrebbe essere sostituito con la presente decisione, la quale prevede un insieme coerente e completo di norme sull'applicazione e sull'attuazione degli accordi in questione nell'Unione.

---

<sup>10</sup> Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/309/oj>).

<sup>11</sup> Decisione 2011/51/UE del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 25 del 18.1.2011, pag. 3, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2011/51\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2011/51(1)/oj)).

<sup>12</sup> Decisione 2011/738/UE del Consiglio, del 20 ottobre 2011, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 297 del 16.11.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/738/oj>).

- (19) È opportuno definire le modalità della rappresentanza dell'Unione in sede di comitati misti e negli altri organi istituiti dagli accordi e dai protocolli compresi nell'ampio pacchetto.
- (20) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), è opportuno abilitare la Commissione europea ad approvare a nome dell'Unione talune modifiche specifiche degli accordi e dei protocolli compresi nell'ampio pacchetto che sono destinate a essere adottate con una procedura semplificata o da un organo istituito a tale scopo ai sensi di uno di tali accordi o protocolli in conformità delle disposizioni in essi previste. Tutte le altre decisioni che hanno effetti giuridici destinate a essere adottate da un organo istituito da uno degli accordi o protocolli dovrebbero essere approvate a nome dell'Unione in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
- (21) È necessario stabilire le modalità con cui decidere la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitati misti e degli altri organi istituiti dagli accordi e dal protocollo nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa e dall'Accordo sulla sanità, affinché gli atti giuridici adottati dall'Unione nei settori contemplati da tali accordi e da tale protocollo vi siano integrati quanto prima dopo l'adozione e la trasmissione alla Svizzera, così da provvedere all'applicazione simultanea di tali atti giuridici nell'Unione e in Svizzera.

- (22) Al fine di consentire all'Unione di agire in modo rapido ed efficace per tutelare i propri interessi in conformità degli accordi e protocolli compresi nell'ampio pacchetto alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare decisioni che sospendano l'applicazione degli accordi e protocolli mediante il ricorso a misure di compensazione, di salvaguardia, di riequilibrio, di crisi e di sospensione, alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni degli accordi e protocolli.
- (23) Per quanto riguarda l'Accordo sul commercio di prodotti agricoli, è opportuno che la Commissione continui ad adottare determinate misure necessarie per l'attuazione di tale Accordo.
- (24) Gli accordi e protocolli compresi nell'ampio pacchetto compongono un insieme coerente che stabilisce l'architettura di un ampio partenariato rafforzato in una vasta gamma di settori contemplati dai trattati, basato su un adeguato equilibrio tra diritti e obblighi. La presente decisione dovrebbe pertanto basarsi sulla base giuridica sostanziale prevista dal TFUE per l'istituzione di un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
- (25) Per le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom") la conclusione dell'Accordo sui programmi dell'Unione è soggetta a una procedura distinta.

- (26) La dichiarazione comune dell'Unione europea e della Confederazione Svizzera sull'istituzione di un dialogo ad alto livello sull'ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera è stata firmata a nome dell'Unione il ... [data della firma].
- (27) È opportuno approvare gli accordi e protocolli compresi nell'ampio pacchetto e le dichiarazioni comuni che li accompagnano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## *Articolo 1*

1. Sono approvati gli accordi e protocolli seguenti:
  - a) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone<sup>13</sup>;
  - b) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone<sup>14</sup>;
  - c) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo<sup>15</sup>;
  - d) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo<sup>16</sup>;
  - e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo<sup>17</sup>;
  - f) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia<sup>18</sup>;

---

<sup>13</sup> Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>14</sup> Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>15</sup> Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>16</sup> Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>17</sup> Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>18</sup> Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

- g) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- h) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia<sup>19</sup>;
- i) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità<sup>20</sup>;
- j) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità<sup>21</sup>;
- k) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli<sup>22</sup>;
- l) Protocollo dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare<sup>23</sup>;
- m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica<sup>24</sup>;

---

<sup>19</sup> Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>20</sup> Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>21</sup> Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>22</sup> Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>23</sup> Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>24</sup> Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

- n) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità<sup>25</sup>;
  - o) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea<sup>26</sup>;
  - p) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale<sup>27</sup>;
  - q) Protocollo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera riguardante la cooperazione parlamentare<sup>28</sup>.
2. L'Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione è approvato per le materie che non ricadono nel trattato Euratom<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>26</sup> Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>27</sup> Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>28</sup> Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>29</sup> Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, ..., ELI: ....

## *Articolo 2*

1. È approvata la dichiarazione comune dell'Unione europea e della Confederazione Svizzera sull'istituzione di un dialogo ad alto livello sull'ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera<sup>30</sup>.
2. Sono approvate le dichiarazioni comuni seguenti che accompagnano gli accordi e i protocolli di cui all'articolo 1 della presente decisione:
  - a) dichiarazioni comuni che accompagnano il protocollo di modifica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione<sup>31</sup>, ossia:
    - i) dichiarazione comune sulla cittadinanza dell'Unione;
    - ii) dichiarazione comune sulla prevenzione e la lotta contro l'abuso dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38/CE;
    - iii) dichiarazione comune sul rifiuto dell'assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente;
    - iv) dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni;
    - v) dichiarazione comune relativa alla convenzione sul riconoscimento delle qualifiche;
    - vi) dichiarazione comune sui posti di lavoro vacanti;
    - vii) dichiarazione comune sugli obiettivi comuni in materia di libera prestazione di servizi fino a 90 giorni di lavoro effettivo e di garanzia dei diritti dei lavoratori distaccati;

---

<sup>30</sup> La dichiarazione è pubblicata nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>31</sup> La dichiarazione è pubblicata nella GU L, ..., ELI: ....

- viii) dichiarazione comune sui sistemi di controllo efficaci, compreso il sistema di esecuzione duale della Svizzera;
  - ix) dichiarazione comune sul principio della "parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo" e su un livello proporzionato e adeguato di tutela dei lavoratori distaccati;
  - x) dichiarazione comune sulla partecipazione della Svizzera alle attività dell'Autorità europea del lavoro;
  - xi) dichiarazione comune sul sistema di registrazione a fini dichiarativi dei lavoratori frontalieri;
  - xii) dichiarazione comune relativa all'inclusione di due atti giuridici dell'Unione nell'allegato I dell'accordo;
- 
- b) dichiarazione comune che accompagna il protocollo sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione<sup>32</sup>;
  - c) dichiarazione comune che accompagna il protocollo di modifica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione<sup>33</sup>;
  - d) dichiarazione comune che accompagna il protocollo sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), della presente decisione<sup>34</sup>;
  - e) dichiarazione comune che accompagna l'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), della presente decisione<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> La dichiarazione è pubblicata nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>33</sup> La dichiarazione è pubblicata nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>34</sup> La dichiarazione è pubblicata nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>35</sup> La dichiarazione è pubblicata nella GU L, ..., ELI: ....

3. Il Consiglio prende atto delle dichiarazioni della Svizzera seguenti:
- a) dichiarazione della Svizzera sulle misure da adottare nei confronti dei lavoratori autonomi nell'ambito della procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata, che accompagna il protocollo di modifica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione<sup>36</sup>;
  - b) dichiarazione della Confederazione Svizzera relativa all'inclusione per analogia degli elementi istituzionali nell'Accordo sulla sanità, che accompagna l'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera n), della presente decisione<sup>37</sup>.

### *Articolo 3*

1. La Commissione rappresenta l'Unione in sede di comitati misti e degli altri organi misti istituiti in conformità:
- a) dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
  - b) dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
  - c) dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

---

<sup>36</sup> La dichiarazione è pubblicata nella GU L, ..., ELI: ....

<sup>37</sup> La dichiarazione è pubblicata nella GU L, ..., ELI: ....

- d) dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- e) dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- f) del Protocollo dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare;
- g) dell'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia elettrica;
- h) dell'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità;
- i) dell'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
- j) dell'Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- k) dell'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

2. Quando rappresenta l'Unione in sede degli organi istituiti dagli accordi e dal protocollo di cui al paragrafo 1, la Commissione informa tempestivamente il Consiglio delle discussioni e dei risultati delle riunioni e degli atti ivi adottati.
3. Ciascuno Stato membro è autorizzato a inviare un rappresentante che, nella delegazione dell'Unione, accompagni il rappresentante della Commissione alle riunioni dei comitati misti istituiti dagli accordi e dal protocollo di cui al paragrafo 1.

#### *Articolo 4*

1. La Commissione adotta, nei comitati misti istituiti dagli accordi e dal protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la posizione dell'Unione relativamente alle seguenti:
  - a) decisioni che definiscono le istruzioni per il trattamento delle informazioni sensibili non classificate;
  - b) decisioni che istituiscono gruppi di lavoro o di esperti in conformità delle disposizioni seguenti:
    - articolo 14, paragrafo 7, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione;
    - articolo 21, paragrafo 8, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione;
    - articolo 51, paragrafo 7, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione;

- articolo 10, paragrafo 7, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della presente decisione;
  - articolo 6, paragrafo 7, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione;
  - articolo 11, paragrafo 8, del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;
  - articolo 25, paragrafo 8, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della presente decisione;
  - articolo 19, paragrafo 7, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della presente decisione;
- c) decisioni che integrano negli accordi atti giuridici dell'Unione, fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, in conformità delle disposizioni seguenti:
- rispettivo articolo 5, paragrafo 4, dei protocolli istituzionali di ciascun accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), della presente decisione;
  - articolo 13, paragrafo 4, del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;
  - articolo 27, paragrafo 4, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della presente decisione;
  - articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della presente decisione;

- d) decisioni che stabiliscono l'elenco degli ulteriori comitati e altri organi nei quali devono essere coinvolti esperti svizzeri, ove sia necessario ai fini del buon funzionamento degli accordi o dei protocolli, in conformità delle disposizioni seguenti:
- rispettivo articolo 4, paragrafo 4, dei protocolli istituzionali degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), della presente decisione;
  - articolo 12, paragrafo 4, del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;
  - articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della presente decisione;
  - articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della presente decisione;
- e) decisioni che adottano le norme in materia di protezione dei dati personali, segreto professionale e interessi legittimi di riservatezza che l'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato applica nel rendere pubbliche le decisioni del tribunale arbitrale, in conformità del rispettivo articolo IV.2, paragrafo 4, dei seguenti documenti:
- rispettive appendici dei protocolli istituzionali degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), della presente decisione;
  - appendice sul tribunale arbitrale del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;

- rispettivi protocolli sul tribunale arbitrale degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere e), g), h) e i), della presente decisione;
- f) decisioni che adottano e aggiornano l'elenco delle indennità giornaliere e orarie massime e minime per le quali gli arbitri possono ricevere onorari, in conformità del rispettivo articolo VI.6, paragrafo 2, delle appendici seguenti:
- rispettiva appendice sul tribunale arbitrale dei protocolli istituzionali degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), della presente decisione;
  - appendice sul tribunale arbitrale del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;
  - rispettivo protocollo sul tribunale arbitrale degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere e), g), h) e i), della presente decisione;
- g) ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione:
- decisioni che stabiliscono la differenziazione fra le tariffe applicabili alle categorie di veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci e determinano la media ponderata delle tariffe di cui all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, dell'accordo, in conformità dell'articolo 40, paragrafi 2 e 5, dello stesso;
  - decisioni che riesaminano e aggiornano i livelli massimi delle tariffe di cui all'articolo 40, paragrafo 3, dell'accordo, in conformità dell'articolo 42, paragrafo 2, dello stesso;

- decisioni che determinano le modalità amministrative del funzionamento dell'Osservatorio di rilevamento del traffico stradale, ferroviario e combinato nella regione alpina e stabiliscono il contributo di ciascuna parte contraente al finanziamento di tale funzionamento, in conformità dell'articolo 45, paragrafi 2 e 3, dell'accordo;
- decisioni adottate a norma dell'articolo 46, paragrafi 2 e 4, dell'accordo;
- decisioni nell'ambito di misure di salvaguardia consensuali prese in caso di gravi distorsioni nei flussi di traffico attraverso l'arco alpino che arrecano pregiudizio agli obiettivi definiti all'articolo 30 dell'accordo, in conformità dell'articolo 47 dello stesso;
- decisioni di modificare gli allegati 5, 6, 8 e 9 dell'accordo, in conformità dell'articolo 55, paragrafo 3, dello stesso;
- decisioni che stabiliscono le modalità di comunicazione, tra le autorità competenti, delle informazioni sui trasportatori che prestano servizi internazionali occasionali di trasporto a mezzo autobus, in conformità dell'allegato 7, articolo 1, punto 2.3, dell'accordo;
- decisioni relative alle autorizzazioni a effettuare servizi internazionali di trasporto a mezzo autobus nelle situazioni descritte nell'allegato 7, articolo 4, dell'accordo, in conformità dell'articolo 4, paragrafi 4 e 7, di tale allegato;

- h) ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della presente decisione:
- decisioni che definiscono le procedure per l'esecuzione delle verifiche previste agli articoli 7 e 8 dell'accordo, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera e), trattini (i) e (ii), dello stesso;
  - le decisioni relative alle contestazioni circa il riconoscimento o la revoca del riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera e), trattini (iii) e (iv), dello stesso;
  - decisioni che stabiliscono la procedura per la verifica congiunta della competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità contestati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo nel rispetto dei requisiti applicabili e i principi generali di designazione elencati nell'allegato 2, fatte salve le disposizioni elencate nelle rispettive sezioni IV dei capi dell'allegato 1, in conformità all'articolo 10, lettera d) dell'accordo.
- i) decisioni ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione per quanto riguarda:
- questioni inerenti agli allegati da 7 a 10 e all'allegato 12 dell'accordo e alle relative appendici;
  - questioni inerenti agli allegati da 4 a 6 e all'allegato 11 dell'accordo nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 32 del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;

- j) decisioni che stabiliscono soluzioni adeguate per lo scambio diretto di informazioni tra la Commissione e le autorità e gli organismi competenti della Svizzera nei settori in cui è necessario un trasferimento rapido delle informazioni, in conformità delle disposizioni seguenti:
- allegato 1, articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della presente decisione;
  - articolo 40, paragrafo 3, e articolo 41, paragrafo 2, dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della presente decisione.
2. Per le decisioni che hanno effetti giuridici adottate dai comitati misti istituiti dagli accordi e dal protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, diverse dalle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la posizione da adottare a nome dell'Unione è stabilita secondo la procedura prevista all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

#### *Articolo 5*

1. La Commissione decide per l'Unione relativamente all'adozione delle misure seguenti:
- a) misure di compensazione per applicazione non corretta degli strumenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della presente decisione, al fine di ovviare a una situazione di squilibrio in conformità delle disposizioni seguenti:
- rispettivo articolo 11 dei protocolli istituzionali degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), della presente decisione;

- articolo 21 del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;
  - articolo 33 dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della presente decisione;
  - articolo 16 dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della presente decisione; o
  - articolo 17 dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), della presente decisione;
- b) misure di riequilibrio e misure di riequilibrio provvisorie qualora le misure di salvaguardia adottate dalla Svizzera in forza dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione, per ovviare a gravi difficoltà di ordine economico o sociale causate dall'applicazione dell'accordo abbiano creato uno squilibrio tra i rispettivi diritti e obblighi ai sensi dell'accordo, in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafi 3 e 5, dell'accordo;
- c) misure seguenti ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione:
- misure di salvaguardia unilaterali che, allo scopo di rafforzare la competitività del trasporto ferroviario e combinato rispetto al trasporto su strada, aumentano le tariffe applicabili ai veicoli in caso di difficoltà nei flussi di traffico stradale attraverso l'arco alpino e di sottoutilizzo della capacità ferroviaria dell'Unione, in conformità dell'articolo 46 dell'accordo;

- misure di salvaguardia consensuali prese in caso di gravi distorsioni nei flussi di traffico attraverso l'arco alpino che arrecano pregiudizio agli obiettivi definiti all'articolo 30 dell'accordo, in conformità dell'articolo 47 dello stesso;
  - misure di crisi intese a ripristinare e mantenere i flussi di traffico attraverso l'arco alpino qualora siano gravemente perturbati per cause di forza maggiore, in conformità dell'articolo 48 dell'accordo;
- d) misure di salvaguardia qualora, in collegamento con l'applicazione degli allegati 1, 2 e 3 dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione, le importazioni di prodotti agricoli originari della Svizzera provochino o rischino di provocare una grave perturbazione sui mercati agricoli comuni dell'Unione, in conformità dell'articolo 10 dell'accordo;
- e) misure di salvaguardia provvisorie qualora l'inadempimento da parte della Svizzera di un obbligo imposto dagli allegati da 7 a 10 dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione rischi di mettere a repentaglio la salute umana o comprometta l'efficacia di misure di lotta contro la frode, in conformità dell'allegato 7, articolo 26, dell'allegato 8, articolo 16, dell'allegato 9, articolo 9, e dell'allegato 10, articolo 5, dell'accordo;
- f) sospensione o denuncia della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione in conformità dell'articolo 19 dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), della presente decisione;

- g) misure necessarie per garantire l'integrità dello Spazio di sicurezza alimentare dell'Unione, secondo quanto stabilito all'articolo 15, paragrafo 3, del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione;
- h) sospensione della partecipazione della Svizzera agli organismi o agenzie, ai sistemi di informazione e alle altre attività dell'Unione elencati a cui la Svizzera ha accesso in conformità delle disposizioni seguenti:
  - rispettivo articolo 13, paragrafo 2, dei protocolli istituzionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), della presente decisione;
  - rispettivo articolo 9, paragrafo 2, articolo 49, paragrafo 2, e articolo 25, paragrafo 2, degli accordi e del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere f), g) e h), della presente decisione.

2. Prima di adottare le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), la Commissione consulta il Parlamento europeo e il Consiglio. La Commissione può fissare in funzione dell'urgenza della questione un termine entro il quale il Consiglio e il Parlamento europeo possono formulare un parere.

## *Articolo 6*

1. La Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione per quanto riguarda:
  - attuazione delle concessioni tariffarie previste negli allegati 2 e 3 dell'accordo e modifiche e adeguamenti tecnici indotti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e della TARIC;
  - attuazione dell'allegato 7, titolo III, dell'allegato 8, articolo 14, degli allegati 9 e 10, e dell'allegato 12, articoli 3, 13 e 15, dell'accordo.
  
2. Nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 32 del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione, la Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione degli allegati da 4 a 6 e dell'allegato 11 dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione.

*Articolo 7*

Gli articoli da 2 a 6 della decisione 2002/309/CE, Euratom sono abrogati.

L'articolo 3 della decisione 2011/51/UE è abrogato.

L'articolo 3 della decisione 2011/738/UE è abrogato.

*Articolo 8*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---